

COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **47** DEL **11/4/2018**

OGGETTO: CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI FUORI DALLA CASA COMUNALE – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE -

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno UNDICI del mese di APRILE alle ore 16,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1) MARINELLI MARSILIO	<i>Sindaco</i>	X	
2) POSTI STEFANO	<i>Assessore</i>	X	
3) BINI WALDIMIRO	<i>Assessore</i>	X	

Fra gli assenti sono giustificati i signori: == /

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa BIFULCO FEDERICA -

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to S. Posti

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to R. Tonelli

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 28/3/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili;

Considerato che il Regolamento approvato prevede la possibilità di celebrare i matrimoni e le unioni civili anche al di fuori della Casa Comunale, in strutture private aventi le caratteristiche e i requisiti previsti dal Regolamento;

Considerato che il Regolamento prevede che, dopo l'iscrizione nella lista disposta con Delibera di Giunta, debba essere sottoscritta una Convenzione tra il proprietario/gestore della struttura e il legale rappresentante del Comune;

Acquisito il parere tecnico favorevole del Segretario comunale ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere contabile favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- Di approvare lo schema di Convenzione allegato;
- Di pubblicare l'atto all'Albo Pretorio;
- Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo con apposita ed unanime votazione ai sensi di legge.

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN VENANZO E.....
PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA SITA IN.....
PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI**

L'anno _____ il giorno _____ del mese
di _____ in _____ nella Residenza municipale tra i Signori

Il sig.....nato a.....il.....che interviene nel presente atto non in nome proprio, ma solo in rappresentanza del Comune di

E il sig.....nato ail.....che interviene quale proprietario/gestore Della struttura sita in.....via.....ammessa all'iscrizione nella lista dei luoghi di celebrazione dei matrimoni e unioni civili, con delibera di Giunta n....del....

Premesso che

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 28/3/2018 il Comune di San Venanzo ha emanato il Regolamento per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili all'interno della Casa comunale e in strutture private, qui integralmente richiamato;
- con Deliberazione di Giunta comunale n....del....la struttura sita in....è stata inserita nella lista delle strutture private dove è possibile celebrare matrimoni e unioni civili, così come previsto dal Massimario di Stato Civile secondo cui i Comuni possono deputare una sala esterna alla Casa Comunale al fine di celebrarvi i matrimoni, purché l'istituzione di tale ufficio separato sia previsto da una Delibera di Giunta;
- Visto il parere del Consiglio di Stato n. 196 del 22.1.2014 – Sez. I che ha meglio delineato il requisito di “esclusiva disponibilità di destinazione” sancendo che il medesimo possa sussistere anche nella ipotesi di destinazione frazionata nel tempo e nello spazio purché tale destinazione, senza sottrarla all'utenza, sia precisamente delimitata e abbia carattere duraturo o comunque non occasionale e derivi da un idoneo titolo giuridico;
- con Delibera di Giunta n....del... è stato approvato lo schema della presente convenzione che costituisce idoneo titolo giuridico;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- La struttura

1. Il Sig.....nel prosieguo denominata “Proprietà” o “Gestore”, concede in uso al Comune di San Venanzo, nel prosieguo denominato “Comune” il seguente bene immobile sito in..... meglio individuato nella planimetria che, debitamente sottoscritta, si allega alla presente convenzione (all. 1) per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Concessione in uso

1. La proprietà/gestore concede in uso al Comune i sopra indicati siti per l'istituzione di un ufficio separato di stato civile per la celebrazione dei matrimoni civili e le unioni civili.

Art. 3 – Durata

1. La presente Convenzione avrà la durata di 5 anni dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata con consenso delle parti.

2. Nell'arco temporale di durata della presente convenzione la concessione avrà effetto di volta in volta per i giorni ed orari necessari all'espletamento del rito.
3. Le parti escludono quindi la generica durata della convenzione nel tempo sopra indicato convenendo, senza eccezione alcuna, che la stessa opererà esclusivamente per i giorni e orari di volta in volta concordati tra Comune e Proprietà/Gestore. Le parti convengono che il Comune debba chiedere l'attivazione della convenzione con preavviso di almeno 10 giorni.
4. Il proprietario/gestore potrà rifiutarsi di attivare la convenzione solo se dimostrerà che la stessa era stata precedentemente destinata ad altro evento.
4. Una volta stabilita la data per la celebrazione, il proprietario o gestore della struttura non può ritirare la propria disponibilità, pena l'esclusione dalla lista delle strutture.

Art. 4 – Visita alla struttura privata da parte dei nubendi

La proprietà/gestore si rende disponibile a far visitare la struttura ai nubendi al fine di permettere loro di sceglierla come luogo di celebrazione.

Art. 5 – Durata massima giornaliera della convenzione

1. Ad ogni attivazione per la celebrazione di un matrimonio o unione civile, la convenzione avrà la durata massima di due ore.

Art. 6 – Organizzazione

1. Il Comune effettua la celebrazione dei matrimoni e unioni civili con la presenza dell'Ufficiale dello Stato civile e del personale comunale, e sarà presente sul luogo almeno 15 minuti in anticipo sull'orario prestabilito.
2. Nell'immediatezza di ogni celebrazione, il Comune provvederà alla costituzione, negli ambienti in questione, di separato Ufficio di Stato Civile, previa collocazione di gonfalone o altra insegna recante lo stemma del Comune di San Venanzo.
3. Per tutto il periodo in cui resterà costituito l'Ufficio di Stato Civile distaccato, gli ambienti in questione saranno da ritenersi ad ogni effetto "Casa comunale" e pertanto dovranno essere destinati in via esclusiva alla celebrazione e non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro.
4. La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è cerimonia pubblica (art. 106 c.c.), per cui i locali e gli annessi spazi esterni, disponibili ed idonei, concessi in uso, devono essere accessibili al pubblico e possedere i requisiti di idoneità, agibilità e sicurezza.
5. Si dovranno pertanto adottare le misure necessarie affinché eventuali cancelli, portoni, sbarre o qualsiasi altro ostacolo, non impediscano l'accesso o la permanenza nel luogo di celebrazione. Al termine di ogni celebrazione il Comune rimuove le proprie insegne, trasferisce gli atti all'Ufficio di Stato civile comunale per la loro registrazione e custodia e, senza alcuna formalità, riconsegna i locali che, rientrati nella piena disponibilità del privato, potranno essere destinati ad altro uso.

Art. 7 – Inesistenza di spese e responsabilità a carico del Comune

1. In relazione all'uso concesso, il comune non assume alcun obbligo per la custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o da terzi o per infortuni. Tali responsabilità ed eventuali spese relative, rimangono ad esclusivo carico del proprietario/gestore.

Art. 8 – Ispezioni da parte del Comune sulla struttura

E' diritto del Comune ispezionare o far ispezionare l'immobile, salvo congruo preavviso.

Art. 9 – Rapporti fra il Proprietario/gestore e i richiedenti la celebrazione

1. La Proprietà/gestore assicura l'apertura, la chiusura, l'allestimento e la pulizia – precedente e successiva – dei beni sopra citati così come attualmente arredati.
2. La Proprietà/gestore consente l'accesso alla struttura da parte delle persone autorizzate anche prima della celebrazione, per il tempo necessario alla posa e all'allestimento di eventuali addobbi floreali.
3. Per le attività di cui ai precedenti due commi nessun corrispettivo è dovuto dai nubendi alla Proprietà/gestore.
4. Eventuali ulteriori servizi richiesti dai nubendi, quali buffet, aperitivi, colazioni, allestimenti accessori aggiuntivi, fruizione di altri beni e ambienti ed ogni altra prestazione, saranno concordati direttamente tra i nubendi e la Proprietà/gestore con pattuizioni a parte e ad esse il Comune rimarrà del tutto estraneo.
5. Nel caso in cui si verificano ammanchi, danni in genere, danneggiamenti alle strutture, agli arredi o agli impianti concessi in uso per la celebrazione, l'ammontare degli stessi sarà addebitato senza indugio dal Comune direttamente ai soggetti richiedenti la celebrazione, nella loro qualità di diretti utilizzatori dei beni concessi.
6. Durante l'utilizzo dei beni concessi è consentito esclusivamente il lancio di riso e petali floreali, né è ammesso l'uso di coriandoli, petardi, dispositivi pirotecnici ed altro materiale che imbratti i luoghi e/o crei pericolo per cose e persone, salvi diversi accordi col gestore a cui il Comune rimane del tutto estraneo.

Art. 10 – Allestimento minimo garantito dal proprietario/gestore

1. Per ogni celebrazione il proprietario/gestore dovrà garantire un adeguato allestimento degli ambienti adibiti a separato Ufficio di Stato Civile, comprendente almeno:
 - un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di un atto pubblico;
 - n. 4 sedie/poltroncine: una per ciascuno degli sposi e una per ciascuno dei testimoni;
 - n. 1 sedia/poltroncina per il celebrante.

Art. 11 – Riproduzioni fotografiche o mediante altri mezzi

1. La riproduzione con qualunque mezzo della struttura, sia all'interno che all'esterno, è libera e non soggetta ad ulteriore autorizzazione formale.

Art. 12 – Tariffe

1. I richiedenti la celebrazione nei luoghi concessi dalla Proprietà/gestore sono tenuti a corrispondere al Comune una tariffa dallo stesso stabilita con Delibera di giunta, a titolo di rimborso delle spese e oneri diretti e indiretti sostenuti dal Comune,

Art. 13 – Risoluzione

1. La convenzione potrà essere risolta prima della scadenza del termine, da ciascuna delle parti, al venir meno delle condizioni che ne hanno dato origine o comunque per autonoma volontà delle parti.
2. In caso di risoluzione anticipata per le cause di cui al comma precedente, le parti convengono di stabilire un preavviso di 60 giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r., restando salve le concessioni già concordate.

3. In caso di inadempimento agli obblighi previsti nella presente convenzione, la risoluzione della convenzione avrà effetto dal momento in cui la parte non inadempiente dà notizia all'altra di voler risolvere la convenzione.

Art. 13 – Oneri economici

1. Nessun onere economico deriva al Comune dalla stipula del presente atto.

Art. 14 – Modifiche della convenzione

1. A pena di nullità, ogni modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto, sottoscritto da entrambi le parti.

Art. 15 – Registrazione solo in caso d'uso

1. La presente convenzione nella sua forma di scrittura privata è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso.

Art. 16 – Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alla legislazione in vigore.

2. Per ogni controversia che insorga dal presente contratto è competente il Foro di Terni.

3. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 con la sottoscrizione del presente contratto, il comodante consente il trattamento dei suoi dati personali che verranno utilizzati dal Comune per l'esecuzione del presente atto.

Consta di n. 2 (due) originali, uno per ciascuna parte.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

PER LA PROPRIETA'/GESTORE

PER IL COMUNE
IL SINDACO

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to MARINELLI Marsilio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa BIFULCO Federica

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo;
- Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa nell'elenco n. **2709** in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li **19/04/2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa BIFULCO Federica

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **19/04/2018** al ed è divenuta esecutiva il

- Essendo stato l'atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000);
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to